

L'ESPANSIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA AL NORD

Economia lecita e criminalità organizzata a Milano dal 2000 al 2015

Alberto Alessandri

Abstract

This research, conducted within the Department of Law of Bocconi University in Milan, aims to *empirically* ascertain the actions implemented by the Office of the Public Prosecution and the Court of Milan to counteract the *Mafia's* infiltration in economic activities in the period from 2000 to 2015. All the records pertaining to criminal proceedings opened (and accessible) in the relevant period - and in relation to which preliminary investigations were closed - were consulted in their entirety. The proceedings were then followed up until the Court of Cassation.

In addition, all the records and final decisions issued by the *Tribunale di Prevenzione* (Court for preventive measures) of Milan during the above timeframe were also considered with particular focus on preventive measures against assets.

Finally this research took account of the flows of proceedings involving Article 416-bis of the Italian criminal code, as well as of the proceedings before the Court of Milan and before the Courts of Rome, Napoli, Reggio Calabria and Palermo.

The information gathered from these records were finally processed by means of a specific software in order to obtain the correlations and statistics deemed to be of greatest interest, in this case with reference to the penetration in the economic and business sector.

Keywords: mafia; organised crime; 'ndrangheta; economic activities; Northern Italia.

1. Presentazione

1.1 Il gruppo dei ricercatori e dei collaboratori

La ricerca è stata ideata e diretta da Alberto Alessandri, ordinario di diritto penale presso l'Università Bocconi di Milano, ed è stata svolta all'interno del Dipartimento di Studi Giuridici «Angelo Sraffa», con il patrocinio del Credi (Centro di studi europei in diritto dell'impresa «Ariberto Mignoli»), fin che è stato attivo presso l'Università Bocconi di Milano.

Il gruppo di ricerca è stato coordinato, nella fase esecutiva, dalla dottoressa Eleonora Montani, docente di criminologia, con la collaborazione della prof.ssa Melissa Miedico, associata di diritto penale, entrambe presso l'Università Bocconi, con il supporto di Pietro Alessandri.

Fanno, o hanno fatto, parte del gruppo di ricerca: Francesca Bevilacqua (già Un. Bocconi), Massimiliano Dova (Un. Milano Bicocca), Martina Giannozzi, Consuelo Marini, Roberta Russo (Un. Bocconi), Eliana Reccia (Un. Bocconi), Antonio Sanson, Giulia Sassaroli (già Un. Bocconi), Tommaso Trinchera (Un. Bocconi), Alain Dell'Osso (Un. Cattolica di Milano), Simona Romanò (Un. Milano Bicocca).

Giada Gambadoro e Pietro Alessandri hanno compiuto una prima elaborazione dei dati ricavati dai fascicoli processuali.

La professoressa Patrizia Farina, associata di Demografia nell'Università Bicocca di Milano, ha svolto, in una seconda fase, una più approfondita analisi, con il supporto del dottor Davide Del Sorbo.

Pietro Alessandri integralmente ha curato i grafici, le tabelle e l'elaborazione finale dei dati.

Ha collaborato il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa sociale di Milano e, in particolare, la dottoressa Camilla Beria.

È stato di grande aiuto il prof. Giovanni Fiandaca, Direttore del Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale (Dems) dell'Università di Palermo.

Un importante, decisivo contributo è stato fornito da numerosi magistrati: l'ex Presidente del Tribunale di Milano, dottoressa Livia Pomodoro, la coordinatrice della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), dottoressa Ilda Boccassini, il dottor Paolo Storari, la dottoressa Giuliana Merola, il dottor Fabio Roia, il dottor Alberto Nosenzo, tutti del Tribunale di Milano, il Procuratore Capo di Roma, Giuseppe Pignatone, il dottor Michele Prestipino, Procuratore aggiunto di Roma.

Un sentito ringraziamento è rivolto al Nucleo operativo della DIA di Milano, in particolare al Col. Alfonso Di Vito.

Un essenziale contributo è stato poi fornito, nella fase di ricerca empirica, dagli addetti agli uffici amministrativi presso la DDA di Milano, e in particolare dal dottor Antonio Sciacchitano.

Del pari essenziale è stato, per la ricostruzione dei flussi dei procedimenti, l'apporto del dottor Aldo Caruso, responsabile dell'Ufficio Informatica e Statistica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Ancora, per l'elaborazione dei dati Istat, si ringraziano per la collaborazione la dottoressa Giuseppina Muratore, il dottor Claudio Caterino e il dottor Franco Turetta.

La ricerca è stata sostenuta dall'Università Bocconi di Milano, dalla Camera di Commercio di Milano, da Assimpredil-Ance, dal Banco Popolare.

1.2 Le ragioni della ricerca

La ricerca parte dalla premessa costituita da una constatazione oggi da tutti condivisa: la presenza della criminalità organizzata nel tessuto dell'economia del Nord Italia.

Fino a pochi anni fa, solo alcuni studiosi e operatori del settore avvertivano e segnalavano l'infiltrazione della *mafia* nell'economia del Nord.

Numerosi sociologi, penalisti e criminologi hanno svolto approfondite indagini sul fenomeno e hanno constatato, avvalendosi dei risultati dell'attività di accertamento compiuta dalla magistratura, l'affermarsi e il consolidarsi delle organizzazioni criminali in luoghi diversi da quelli d'origine. È stata osservata e studiata l'avvenuta *migrazione* di Cosa Nostra, 'ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita nel Centro e nel Nord Italia.

La magistratura, in numerose, complesse indagini e istruttorie, ha, inoltre, accertato che tali consorterie mafiose si servono, talora, della collaborazione o dell'aiuto di organizzazioni nuove, provenienti dall'estero, che operano nel territorio nazionale anche in forma autonoma.

La gravità e pericolosità del fenomeno, passato ormai da infiltrazione a radicamento, sono state oggetto per diverso tempo di una consapevolezza limitata ad alcuni operatori del settore, poiché ha resistito a lungo la convinzione diffusa, e spesso sostenuta anche da esponenti delle istituzioni, che la mafia fosse un problema

esclusivamente meridionale, da affrontare solo sul terreno dell'ordine pubblico. In ogni caso confinato nelle regioni del Sud.

Crediamo che oggi non vi sia nessuno che, in buona fede, possa sostenere una simile opinione. Le indagini della magistratura, gli interventi delle forze dell'ordine, i servizi giornalistici, l'ampia letteratura sociologica e la mole degli studi di ogni tipo hanno ormai definitivamente sfatato il mito di una mafia (e con questo termine intendiamo riferirci a tutte le organizzazioni «di tipo mafioso», come indica la formula dell'articolo 416-*bis* c.p.) attiva e operante solo in una parte dell'Italia, nel depresso e arretrato Mezzogiorno d'Italia.

Al contrario, sono sempre più evidenti le connessioni tra la criminalità organizzata di stampo mafioso e l'attività imprenditoriale ed economica. Per un verso l'organizzazione mafiosa si propone per, o impone di, svolgere servizi a favore delle imprese del Nord, come mostra emblematicamente la vicenda dei rifiuti nel territorio campano, e non solo; per altro verso, l'enorme quantità di denaro liquido accumulato dalle varie organizzazioni criminali, principalmente la 'ndrangheta, quale profitto di attività illecite – primo fra tutti il traffico di stupefacenti –, ha necessità di essere riciclato e reinvestito, per la parte che resta in Italia, in attività economiche almeno all'apparenza lecite.

Le cronache più recenti mostrano un altro momento dinamico nel pericoloso connubio tra la criminalità organizzata mafiosa e, questa volta, la politica o l'attività delle istituzioni pubbliche: compaiono episodi di aiuto e sostegno tra le attività corruttive (per assumere un tipo per tutte) e i servizi offerti dalla criminalità organizzata anche in ambito internazionale. Si supera sovente il modello dello scambio elettorale, pure da poco normativamente rivisto, per approdare a forme operative di coinvolgimento ben più strette, di controllo di gangli essenziali nei servizi pubblici, quale, ad esempio, la sanità, che offre cospicue occasioni di condizionamento del potere amministrativo e di arricchimento.

Fin qui nulla di nuovo, anzi solo un riassunto, manchevole e impreciso, di un fenomeno complesso e, come detto, variamente e ampiamente indagato.

D'altro canto, lo si precisa con chiarezza, l'intento della ricerca *non è mai stato* quello di realizzare *un altro studio* da aggiungere a quelli già disponibili, alcuni di gran

valore, che hanno offerto contributi per la valutazione sociologica, criminologica, economica e storica del fenomeno del radicamento mafioso nel nord d'Italia.

Il punto di partenza e la prospettiva della ricerca sono stati diversi.

Dalla percezione della gravità del fenomeno e della sua capacità espansiva, discussa e condivisa da alcuni docenti e ricercatori dell'Università Bocconi, è affiorata l'opportunità di offrire un contributo *empirico e quantitativo* – con le precisazioni di cui si dirà – alla conoscenza del fenomeno, che d'ora in poi sarà per semplicità chiamato dell'«infiltrazione mafiosa al Nord».

Come già osservato, si dispone di una vasta e crescente letteratura, non solo sul fenomeno mafioso in generale, ma anche più specificamente sull'infiltrazione e sulle fasi successive. Vi sono stime delle dimensioni economiche, indagini sul territorio, analisi sulle relazioni e sui rapporti tra i vari soggetti, *network analysis*, inchieste di taglio giornalistico, alcune svolte con rigore di metodo.

A fronte di questo quadro di studi, l'impressione che è stata condivisa dal gruppo di ricerca bocconiano è stata quella di un'ancora parziale incompletezza, complessivamente considerata, dei *dati* a disposizione.

La scarsa conoscenza dei fenomeni, colti nella loro crudezza empirica, costituisce peraltro un tratto purtroppo diffuso nello studio propedeutico delle scelte di contrasto ai fenomeni criminali e all'uso del diritto penale: più in generale, alla gestione delle cose pubbliche in Italia. Per limitarsi ai fatti che hanno rilievo giuridico penale, tutti gli studiosi di questo settore sanno quanto poche siano le statistiche; quelle ufficiali, dell'Istat o del Ministero di Giustizia, sono per lo più orientate a fini specifici, di tipo organizzativo o di misurazione dell'efficienza. Per di più, si tratta non poche volte di statistiche capricciosamente aggregate, con modelli risalenti nel tempo o che addirittura non considerano aspetti rilevanti del fenomeno da indagare.

È un male diffuso che costituisce il risultato della mancata considerazione dell'importanza, assolutamente decisiva, della *conoscenza empirico-criminologica* dei fenomeni che s'intenderebbe fronteggiare o combattere. La politica e per essa il legislatore, quando intervengono, si accontentano di valutazioni approssimative, delle sensazioni diffuse in alcuni ambienti, delle esigenze esternate, a vario titolo, da gruppi o categorie. Si rinuncia, o si costringe a rinunciare togliendo le risorse

indispensabili, al faticoso quanto prezioso lavoro della ricognizione, da diversi punti di vista, del gruppo o della categoria di comportamenti economici e sociali che costituiscono la sostanza del fenomeno da disciplinare o contenere.

È pacifico che la migliore conoscenza del fenomeno costituisca il primo indispensabile passo per costruire barriere adeguate, strumenti di contrasto e, se possibile, di neutralizzazione: allora un contributo alla rilevazione del fenomeno, ricavato su basi oggettive, può avere un suo autonomo pregio, naturalmente non risolutivo ma da affiancare alle altre fonti informative e alle successive analisi.

È nata quindi l'idea, anche sulla base dell'esperienza accumulata in occasione di una precedente ricerca empirica in campo affatto diverso¹, di rivolgere l'attenzione al fenomeno dell'infiltrazione mafiosa al Nord da un osservatorio particolare, circoscritto: vale a dire quello dell'*attività della magistratura, inquirente e giudicante*, presso il Tribunale di Milano.

Si è deciso, in sintesi, di esaminare *tutti i fascicoli processuali* relativi all'arco temporale, che va dal *1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015*, aperti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per il delitto previsto dall'articolo *416-bis c.p. - «Associazioni di tipo mafioso anche straniero»*² -, ed eventuali altri reati concorrenti, con attenzione specifica a quei fascicoli che contengono la contestazione dell'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991³, poiché esso richiama appunto la commissione di delitti *«avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo»*.

In una prima fase della ricerca, essa era limitata ai procedimenti dell'arco temporale 2000 – 2010. Sono poi sopravvenuti importanti provvedimenti che hanno reso

¹ Alberto Alessandri (a cura di), *Un'indagine empirica presso il tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali*, Giuffrè, Milano, 2011.

² Norma inserita dalla l. 646 del 1982 (c.d. Rognoni La Torre), più volta modificata, da ultimo con la l. 69 del 2015.

³ Art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 203, convertito, con modificazioni, nella l. 12 luglio 1991, n. 203: «1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».

opportuno estendere l'indagine fino al 31 dicembre 2015. Ciò è stato possibile grazie a un contributo specifico dell'Università Bocconi e, poi, dall'autofinanziamento.

Con la cortese e sollecita autorizzazione del Presidente del Tribunale di Milano, prima la dottoressa Pomodoro e poi il dottor Bichi, e la costante collaborazione della dottoressa Boccassini, si è aperto uno sterminato, quanto accidentato, campo di ricerca. Ovviamente è stato possibile accedere solo a *una parte* dei fascicoli aperti per l'articolo 416-*bis* c.p.: non sono stati accessibili quelli in corso d'indagine, coperti dal segreto istruttorio. Si ha però motivo di ritenere che i procedimenti non accessibili siano in numero modesto (fino al 2015).

All'insieme dei procedimenti avviati presso la Procura di Milano, nel periodo 2000 – 2015, è stato applicato un *filtro*. Nel senso che, per intuitive ragioni, sono stati considerati tutti i procedimenti accessibili rispetto ai quali fosse stato emesso, nell'arco temporale indicato, un *provvedimento decisorio*: o con l'esercizio dell'azione penale, con la richiesta di rinvio a giudizio; oppure con la richiesta di archiviazione.

Più in dettaglio, il campione oggetto della ricerca è costituito:

- da *tutti* i fascicoli processuali (accessibili) aperti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nel periodo dal *1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015*, nei quali è stato all'origine contestato il delitto previsto dall'art. 416-*bis* c.p.
 - All'interno di questi fascicoli sono stati oggetto di rilevazione e di analisi anche i reati contestati in concorso a quello previsto dall'art. 416-*bis* c.p. o i reati diversi contestati a indagati presenti nello stesso fascicolo processuale (ma non per l'ipotesi dell'art. 416-*bis* c.p.).
 - È stata oggetto di analisi specifica la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 201/1991, la quale ricorre quando un delitto è commesso «avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo».
 - Il totale dei procedimenti accessibili ed esaminati è 105.
 - Nell'insieme dei procedimenti così individuati sono stati estratti e analizzati tutti i procedimenti nei quali – nel periodo considerato – è stato

- emesso un provvedimento decisorio conclusivo delle indagini: a) richiesta di archiviazione; oppure b) richiesta di rinvio a giudizio.
- Di questi, 58 sono stati archiviati; 10 avevano, al termine del periodo, una richiesta di archiviazione ancora pendente; 37 sono stati definiti con sentenza di primo grado, sempre nell'arco temporale indicato.
 - Nel numero dei reati complessivamente contestati, pari a 4293, le contestazioni dell'art. 416 bis c.p. sono 1251.
 - Il numero degli indagati è pari a 2058 e, tra essi, gli indagati per 416 bis c.p. sono 1251, il 60,79% del totale (grafico 1.1.3.A).
 - Il numero dei reati contestati con l'aggravante di cui all'art. 7 è 327.
- La ricerca ha inoltre considerato il sistema delle misure di prevenzione, rilevando, nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniali antimafia, quelle della confisca e dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche, ora disciplinate dagli artt. 23 e 34 del d. lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia). L'arco temporale nel quale sono stati considerati i provvedimenti, emessi dal Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, è stato ancora quello dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
 - L'analisi è stata limitata ai soli provvedimenti definitivi non impugnabili.
 - Per quel che attiene alla confisca, il campione è stato circoscritto ai provvedimenti riguardanti «gli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose» o persone comunque collegate alle consorterie mafiose.
 - Il campione finale è costituito da 67 provvedimenti di confisca.
 - Sono stati inoltre richiesti i dati, poi elaborati, concernenti i flussi dei procedimenti penali, relativi al periodo 2000 – 2015, delle Procure distrettuali. Per le ragioni già esposte, non avendo ottenuto i dati di tutte le procure distrettuali, la ricerca ha concentrato la sua attenzione sulle procure – oltre che di Milano – di Roma, Napoli, Reggio Calabria e Palermo. Non sempre è stato possibile ottenere dati omogenei e comparabili: sul punto si rinvia alla «Premessa» al paragrafo 4.

Tutte le informazioni ricavate dall'analisi dei fascicoli sono state fatte confluire su un *database*.

Esso si divide in quattro sezioni:

- la prima è dedicata alla registrazione delle caratteristiche del procedimento esaminato nella sua interezza, prendendo ad esempio in esame quali associazioni siano coinvolte o con quali modalità di intimidazione abbiano operato;
- la seconda è dedicata alle persone che compaiono nei procedimenti esaminati e comprende le caratteristiche proprie delle persone indagate (i dati anagrafici, l'attività svolta, l'eventuale ruolo all'interno dell'associazione criminale, ecc.);
- la terza ha a oggetto la responsabilità degli enti ex d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- la quarta riguarda l'*iter* processuale di ogni singolo reato contestato ai soggetti coinvolti nel procedimento.

Per quel che attiene alla prima parte del *database*, un fascicolo d'indagine aperto dalla Procura presso il Tribunale di Milano corrisponde ad una riga della "tabella procedimento".

Per la seconda parte della rilevazione dati, quella inerente ciascun indagato, sono state raccolte informazioni per ciascun soggetto al fine di poterne delineare un profilo il più possibile completo.

Nella terza sezione sono state registrate le informazioni relative alle persone giuridiche coinvolte nei procedimenti.

Nella quarta, infine, si è seguito e tracciato il percorso processuale di ogni capo d'imputazione: dalla contestazione iniziale al giudizio definitivo in Cassazione, fino all'irrevocabilità della sentenza di condanna (dove è stato possibile). Ne consegue, pertanto, che la "tabella procedimento" rimanda alla "tabella soggetto" e dunque vi sono tante righe quanti sono i soggetti coinvolti; la "tabella soggetto" rinvia poi alla "tabella reato" e vi si troveranno tante righe quanti sono i reati contestati.

Preme rilevare che il lavoro d'indagine non si è limitato alla considerazione dei numeri di registrazioni o alle sentenze.

I primi sono stati solo un punto di partenza per individuare i fascicoli processuali, che sono stati consultati nella loro *interezza* e, per le parti d'interesse ai fini della ricerca, scannerizzati integralmente, in modo da costituire una banca dati che sarà messa a disposizione dei ricercatori.

È stata poi compiuta una lettura critica della documentazione raccolta, estraendo dalla stessa i dati ritenuti significativi e riversandoli in una scheda elettronica

appositamente (e faticosamente) predisposta, grazie anche al prezioso aiuto di collaboratori con professionalità informatiche e statistiche.

È stata in seguito effettuata l'elaborazione dei dati così ottenuti, con l'ausilio di un *software* specifico, che ha consentito di generare grafici, tabelle, istogrammi, in modo di esporre analiticamente il contenuto – in termini quantitativi - dei fascicoli. In coerenza con l'obiettivo della ricerca, sono stati privilegiati i dati relativi alle *attività economiche*, intese in senso ampio. Questo sia per quanto riguarda i procedimenti e i processi penali ordinari, ove particolare attenzione è stata riservata all'attività dei soggetti coinvolti e all'ambito economico in cui, di volta in volta, ha operato l'organizzazione criminale, quanto per i decreti emessi dal Tribunale di Prevenzione. In quest'ultimo caso l'attenzione, come detto, è stata concentrata sulle misure di natura patrimoniale e sui provvedimenti che hanno disposto l'«amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche», ai sensi dell'art. 34 del «Codice antimafia» (d. lgs. 159 del 2011).

Si precisa che tutte le qualificazioni, aggettivazioni, individuazioni sono ricavate direttamente dai provvedimenti giudiziari. Il gruppo di ricerca non ha apportato modifiche né ha compiuto interpretazioni autonome dei dati così come rilevati. Le aggregazioni e le disaggregazioni sono state di natura puramente statistica.

In termini operativi, l'attività di ricerca empirica svolta sui fascicoli del Tribunale di Milano è stata preceduta da numerosi altri passaggi.

Oltre alla raccolta e all'esame della bibliografia disponibile, sono state individuate e selezionate le statistiche Istat ufficiali, relative alla criminalità, alla delittuosità e alle condanne irrevocabili.

Era stato assunto il dato della criminalità e della delittuosità nazionale rapportandolo a quello riguardante l'articolo 416-*bis* c.p. e, come mero punto di riferimento di comportamenti criminali violenti, a quello dell'omicidio volontario.

Le statistiche Istat avevano inoltre offerto la possibilità di inserire anche il confronto con gli omicidi volontari che sono stati rintracciati nelle denunce e in queste qualificati di “tipo mafioso”.

L'indagine statistica era stata estesa ad alcune regioni, singolarmente considerate e tra loro confrontate: la Lombardia, regione assunta quale particolarmente

significativa per la conoscenza dell'infiltrazione mafiosa; Campania, Sicilia e Calabria, quali regioni di radicamento originario delle organizzazioni criminali.

Si è usato il verbo all'imperfetto nel descrivere la predetta attività, poiché non è stato possibile completare l'indagine sui dati Istat per tutto l'arco temporale considerato. Anzi, essendo in corso un cambiamento radicale dell'elaborazione delle statistiche da parte dell'Istat non è al momento possibile accedere a un complesso di dati omogeneo e aggiornato riguardo alla criminalità e alla delittuosità. Pertanto, questa parte della ricerca è stata purtroppo espunta dalla presente versione.

Sono state poi considerate le relazioni della Divisione Investigativa Antimafia (DIA), ricavando da esse spunti interessanti ai fini della ricognizione del fenomeno dell'infiltrazione mafiosa al Nord.

Negli ultimi mesi la ricerca è stata completata e aggiornata con la raccolta di nuove informazioni e con il perfezionamento metodologico degli strumenti d'analisi.

Grazie alla collaborazione della DDA, è stato possibile completare l'analisi dei 105 procedimenti che costituiscono il campione esaminato. Il completamento è consistito, in particolare, nella rilevazione dell'*iter* processuale completo delle persone originariamente sottoposte a indagini.

Questa integrazione ha arricchito le analisi in precedenza elaborate, essendo state acquisite informazioni che ora consentono di seguire i processi in tutti i gradi di giudizio, fino all'irrevocabilità della sentenza.

In tal modo è stato completato, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, il c.d. imbuto che ricostruisce l'evoluzione del procedimento: dall'iscrizione nel registro degli indagati fino all'esito del ricorso alla Corte di Cassazione.

Da un diverso, complementare punto di vista, è stata ridotta al minimo la percentuale dei dati "non ricostruibili" e affinata l'analisi delle categorie generiche, fornendo in questo modo un quadro più dettagliato possibile: ne è esempio l'elaborazione riguardante l'attività professionale delle persone indagate per l'art. 416-*bis* c.p. Ci si è concentrati sui casi in cui le persone individui svolgevano attività imprenditoriale.

Sono state, inoltre, elaborate le informazioni relative ai reati aggravati dall'art. 7 d.l. 152/1991. È dunque possibile ricostruire l'evoluzione e gli esiti dell'aggravante dalla contestazione in sede d'indagini preliminari all'applicazione da parte del

giudice, durante ogni fase del procedimento. Ciò consente di stabilire quali siano le tipologie di reato e le categorie di soggetti riguardo alle quali l'aggravante del metodo mafioso è stata contestata e applicata con maggior frequenza.

Le informazioni acquisite hanno permesso di realizzare numerose correlazioni, che evidenziano, ad esempio: i rapporti tra i ruoli ricoperti all'interno dell'associazione mafiosa dalle persone indagate, l'età e le attività professionali svolte o le ipotesi di reato-scopo contestate in concorso con l'art. 416-*bis* c.p. e il tipo di organizzazione criminale.

Tra gli approfondimenti volti a conoscere meglio il quadro generale delle indagini sull'infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa, un prezioso apporto è stato fornito dalle interviste che il gruppo di ricerca ha svolto con magistrati e forze dell'ordine.

Le interviste (semi-strutturate) sono avvenute con la dottoressa Ilda Boccassini, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano, coordinatrice della DDA (2 ottobre 2014); il dottor Paolo Storari, sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano (11 settembre 2014); la dottoressa Alessandra Dolci, sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano (20 ottobre 2014); la dottoressa Giuliana Merola, già Presidente della Sezione Misure di Prevenzione presso il Tribunale di Milano (29 settembre 2014); la dottoressa Maria Luisa Balzarotti, giudice penale presso il Tribunale di Milano (13 febbraio 2015); il dottor Fabio Roia, Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano (25 settembre 2014); il dottor Alberto Nosenzo, al tempo dell'intervista giudice della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano (30 settembre 2014); il dottor Giuseppe Gennari, al tempo dell'intervista giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano (22 settembre 2014); il dottor Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica di Roma, e dottor Michele Prestipino, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma (29 gennaio 2015); il Tenente Colonnello Giovanni Sozzo, Comandante del Reparto Anticrimine di Milano, Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri (24 settembre 2014); il dottor Alessandro Giuliano, all'epoca dell'intervista Dirigente della Squadra Mobile di Milano (25 settembre 2014); il Colonnello Alfonso di Vito, Direzione Investigativa Antimafia, Capo centro operativo di Milano e il Tenente Colonnello Michele Randolfi, dello stesso Centro (9 ottobre

2014); il Tenente Colonnello Alessio Carparelli, Comandante del Nucleo Investigativo di Milano (22 settembre 2014).

Ci si limita a osservare che tutti gli intervistati, seppure con diversità di accenti, hanno riconosciuto nei risultati della ricerca un'immagine attendibile del fenomeno, rispetto alla loro esperienza.

Tutti i ricercatori sono pienamente consapevoli della limitatezza – non fosse altro di tipo territoriale - di assumere l'osservatorio indicato, ossia costituito dai provvedimenti generati dall'attività d'indagine della DDA di Milano.

Se il territorio del distretto di Milano costituisce un ambito di grande interesse, per la sua importanza economica e per la rete di imprese presenti, non vi è dubbio che sarebbe stato opportuno estendere la ricerca agli altri distretti della Lombardia e, più in generale, al Nord dell'Italia.

Le ragioni della limitazione sono banali.

Ben altre risorse, purtroppo non disponibili, sarebbero state necessarie per allargare il campo di indagine ad altre regioni ugualmente significative, quali, almeno la Liguria, il Piemonte e L'Emilia - Romagna.

Per completezza si aggiunge che tra gli obiettivi originari della ricerca vi era quello di esaminare l'attività della Prefettura di Milano, nell'arco temporale assunto. Sfortunatamente ciò non è stato possibile.

1.3 Alcune riflessioni conclusive

Il gruppo di ricerca è consapevole che il lavoro realizzato costituisce soltanto un parziale contributo alla conoscenza del fenomeno, essendo limitato dal fatto di essere condotto sui provvedimenti giudiziari accessibili dell'Autorità Giudiziaria di Milano, in un determinato arco temporale.

Ne deriva, ovviamente, che l'indagine ha riguardato fatti oggetto d'indagine o di giudizio nel periodo 2000-2015, e che quindi si tratta di fatti compiuti, in grande prevalenza, in *anni precedenti*, come mostra anche l'analisi dei tempi processuali.

La fotografia che emerge è quindi inesorabilmente *datata* e retrospettiva, ci offre l'immagine – o tratti d'immagine - di fenomeni avvenuti nel passato, rispetto ai quali

è possibile e plausibile che possono essere attualmente non più presenti con la stessa intensità o frequenza o essere affiancati da altre forme di infiltrazione, probabilmente più insidiose e minacciose.

Questa sfasatura temporale è diretta conseguenza di aver assunto come terreno d'indagine quello costituito dai provvedimenti giudiziari, che vedono solo una parte del fenomeno, quella finita sotto indagine e per la quale sono state raccolte prove sufficienti al giudizio (salvo quanto si dirà per le misure di prevenzione).

L'attività della Magistratura costituisce però, a nostro avviso, una parte essenziale e irrinunciabile per la conoscenza del fenomeno, anche perché l'analisi della stessa consente di misurare l'entità e i *risultati* dell'attività di contrasto più avanzata e penetrante. È impossibile, come ben sanno gli studiosi della "cifra oscura" dei reati, ossia quelli che non emergono, stabilire un ipotetico confronto tra l'estensione reale dell'infiltrazione mafiosa con quanto accertato giudizialmente o oggetto di provvedimento di prevenzione. Di questo sono ben consapevoli i magistrati e le forze dell'ordine, che sanno di vedere solo la punta del tradizionale *iceberg*, non solo in termini quantitativi, ma anche quanto a ramificazione delle attività e diversificazione delle stesse.

Il fatto, ad esempio, che pressoché la totalità delle attività economiche in cui è stata accertata l'infiltrazione sia a basso contenuto tecnologico (come l'edilizia e lavori connessi) non esclude per nulla che vi siano attività diverse, più raffinate, e parimenti contaminate. Vi sono problemi di accertamento di notevole spessore, poiché le attività di riciclaggio o le attività finanziarie sono assai meno visibili di quelle tradizionali, fisiche e ingombranti. Al momento, se ne può intuire la presenza, sia per l'esigenza di riciclare i proventi del traffico degli stupefacenti, sia perché sovente affiorano notizie di condizionamenti e metodi mafiosi applicati per infiltrarsi in gangli nevralgici della Pubblica Amministrazione, prediligendo, ovviamente, quelli in cui transitano cospicue risorse economiche, come la sanità.

Ciò appare tanto più plausibile, specie riguardo all'immediato futuro, rilevando che l'associazione assolutamente predominante - la 'ndrangheta - ha mostrato capacità di adattamento che le ha consentito di aggredire i territori dell'*hinterland* milanese, nei quali era presente fin dagli anni settanta, dimostrandosi pronta ad assumere elasticamente forme diverse, adeguate all'ambiente, pur conservando tenaci legami,

oltre che familiari, con le basi di origine in Calabria. Su questo punto, si è registrata la convergenza di opinioni di tutti gli intervistati, magistrati e forze operative, che hanno riconosciuto una capacità di trasformazione delle organizzazioni 'ndranghetiste in grado di adattarsi alle specifiche esigenze poste dalla natura dell'attività e dall'ambiente. Senza peraltro rinunciare in nulla al complesso di pseudo-valori che ha da sempre guidato l'organizzazione originaria.

Un cenno merita il ricorso, sempre più incisivo e diffuso, alle misure di prevenzione, specie patrimoniali, mentre l'apporto della disciplina del d.lgs n. 231 del 2001, oltre ad essere statisticamente irrilevante, è sovente giudicato infecondo⁴.

Si tocca qui un tema che dovrebbe essere ripreso e approfondito, sia per una verifica degli sviluppi che si preannunciano sul versante giudiziario, sia per il tema delle garanzie.

Dalle interviste ai magistrati⁵ è apparso chiaro che la via delle misure di prevenzione è privilegiata in quei casi nei quali le prove raccolte non appaiono sufficienti, nella strategia scelta dal Pubblico Ministero, a reggere in giudizio. Si ricorre, in questi casi, all'ampio settore delle misure di prevenzione che esigono standard probatori assai meno stringenti e ottengono il risultato, più celere, di neutralizzare persone e soprattutto ricchezze, congelandole. Che poi queste siano rimesse in circolazione a scopi sociali o produttivi è altro e ben più delicato tema.

È uno scenario che, a fronte di un risultato processuale raggiunto in tempi brevi, pone indubbiamente alla comunità dei penalisti più di un motivo di preoccupata riflessione quale conseguenza della compressione delle garanzie, accentuate dal fatto che le misure di prevenzione stanno estendendo il loro campo anche al di fuori della criminalità organizzata per raggiungere forme tipiche della criminalità economica. Tema che ovviamente qui, come gli altri prima toccati, può essere solo enunciato. Altri ne discuteranno.

Per finire queste brevi considerazioni, nelle reazioni dei magistrati intervistati dopo la lettura della ricerca (seppure in un'edizione precedente), è stata unanime l'opinione che la fattispecie descritta dall'art. 416-*bis* c.p. sia ancora uno strumento utilissimo e sia quindi meglio non intervenire apportandovi modifiche. La norma

⁴ Così il dottor Paolo Storari, nell'intervista citata.

⁵ Così Alessandra Dolci, Paolo Storari, Alberto Nosenzo, Fabio Roia, nelle interviste citate.

appare in grado di fronteggiare adeguatamente i nuovi fenomeni, rivelando una felicità d'ispirazione originaria, mentre qualche perplessità è stata registrata solo rispetto al meccanismo del concorso esterno.

Il gruppo di ricerca voleva fare di più e meglio.

Quello che si presenta oggi è il frutto di un lavoro faticoso, lungo, accidentato. Molte sono state le pause forzate, in attesa di permessi, di dati, di risposte. Molte le difficoltà ad avere le informazioni necessarie e talora queste difficoltà si sono tradotte in una carenza di informazioni. Tutto ciò indipendentemente dalla disponibilità personale degli interlocutori, ma per strozzature burocratiche o limitatezze organizzative e di risorse.

Consapevole dei suoi limiti, l'elaborazione ora offerta alla comunità degli studiosi è considerata dal gruppo di ricerca solo una fase dell'indagine, un *work in progress*, che si vorrebbe poter integrare, arricchire e migliorare, oltre che eliminarne gli inevitabili errori.

Ci si augura che i dati ora messi a disposizione possano essere di una qualche utilità per la comunità dei ricercatori, anche per proseguire lungo il cammino che è stato ora percorso.


2. I procedimenti penali

Tabella 1 – Persone sottoposte a indagini

<i>Reati contestati</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
416-bis c.p.	1251	60,79%
- di cui concorrenti esterni	16	0,78%
Altri reati	807	39,21%
Totale	2058	100%

Le persone alle quali è stato contestato il concorso esterno nel reato di cui all'art. 416-bis c.p. costituiscono meno dell'1% del totale delle persone sottoposte a indagini per 416-bis c.p.

Grafico 1 – Reati contestati in concorso con l'art. 416-bis c.p.



Money Laundering: ricettazione, riciclaggio, reimpiego, trasferimento fraudolento di valori;

Reati contro il patrimonio: rapina, truffa, danneggiamento, furto, incendio, circonvenzione di incapace;

Reati economici: reati societari, reati fallimentari, frode fiscale, abusiva attività finanziaria, frode finanziaria commessa da ufficiale della Guardia di Finanza;

Reati contro la P.A. e contro l'amministrazione della giustizia: abuso d'ufficio, calunnia, turbata libertà degli incanti, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia, procurata inosservanza di pena, resistenza a pubblico ufficiale, rivelazione del segreto d'ufficio, simulazione di reato, violazione della pubblica custodia di cose;

Reati contro l'economia pubblica: commercio d'opere d'arte contraffatte, illecita concorrenza con minaccia o violenza, turbata libertà dell'industria e del commercio;


Reati contro la persona: minaccia, sequestro di persona, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, accesso abusivo a un sistema informatico;

Altri reati: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, formazione di corpi armati non diretti a commettere reati, occultamento di cadavere.

Tabella 2 – Ruolo nell'associazione delle persone rinviate a giudizio per l'art. 416-bis c.p.


<i>Ruolo nell'associazione</i>	<i>Persone rinviate a giudizio per 416-bis c.p.</i>	<i>%</i>
Promotori, direttori, organizzatori	82	25%
Partecipi	231	72%
Concorrenti esterni	8	2%
Non ricostruibile	1	0,3%
Totale	322	100%

Grafico 2 - Qualifica professionale delle persone rinviate a giudizio per l'art. 416-bis c.p.



Si rileva che in uno dei processi più importanti (“Infinito”) un imputato somma le qualifiche di sanitario (di vertice) e politico.

Grafico 3 - Settori di attività nei quali operano imprenditori e mafiosi-imprenditori rinviati a giudizio per l'art. 416-bis c.p.



Il grafico fa riferimento alle persone (“mafiosi imprenditori” e imprenditori) che svolgono una o più attività.

Le indicazioni professionali qui utilizzate per individuare i settori di attività sono diverse da quelle utilizzate nella classificazione delle attività economiche elaborata da ISTAT, le quali comprendono, talvolta, diversi settori di attività.

Eccole di seguito:

Edilizia: Costruzioni - Lavori di costruzioni specializzati - Preparazione del cantiere edile - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali - Costruzione di strade e autostrade - Altri lavori di costruzione e installazione - Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi - Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi;

Servizi: Attività di servizi finanziari - Attività postali con obbligo di servizio universale - Attività di registrazione sonora e di editoria musicale - Organizzazione di convegni e fiere;

Bar e locali notturni: Discoteche, sale da ballo, night club e simili - Altre attività di intrattenimento e di divertimento - Bar e altri esercizi simili senza cucina;

Altre attività commerciali: Fabbricazione di mobili - Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale - Trasporto di merci su strada -

Commercio all'ingrosso di fiori e piante - Gestione di altri impianti sportivi n.c.a. -
Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati.

Si è qui preferita una classificazione più analitica.

Nel 2% dei casi, tra i quali sono compresi gli imputati delle più importanti indagini degli ultimi anni, è descritta un'intensa attività di smaltimento abusivo dei rifiuti. La commissione di reati ambientali, pur essendo menzionata tra gli scopi dell'associazione mafiosa e talora analiticamente descritta in motivazione, non compare però come oggetto di un'autonoma contestazione (in quanto trasmessa dal giudice competente). Per questa ragione i reati ambientali (e con essi tutti gli altri reati scopo che non sono oggetto di un autonomo capo d'imputazione) non emergono nella parte della ricerca dedicata ai reati contestati in concorso con l'art. 416-*bis* c.p.

2.1 Osservazioni in merito al "mafioso imprenditore"

Per evitare l'insorgere di un *bias* statistico e quindi un pregiudizio culturale nei confronti della categoria degli imprenditori *tout court*, si osserva che dagli atti emerge una linea di confine abbastanza definita tra la figura del c.d. "mafioso imprenditore" e quella del c.d. "imprenditore colluso".


Il *mafioso imprenditore* non è originariamente un imprenditore, ma ne assume il ruolo per realizzare i propri affari illegali. È, in altri termini, una persona dedita al crimine, legato a un'associazione determinata, che, forte della propria posizione all'interno della consorteria mafiosa e utilizzando le modalità tipiche della stessa, entra nelle attività imprenditoriali allo scopo di perseguire interessi e utili per l'associazione di appartenenza. Il mafioso imprenditore utilizza un capitale frutto di un introito illegale per avviare un'attività imprenditoriale, che è illegale sin dall'origine.

In prospettiva dinamica, applica "il modello di organizzazione mafioso" nella gestione delle imprese; immette i capitali ottenuti illecitamente in un determinato settore economico – edilizia, movimento terra, etc. – e gestisce imprese create *ad hoc* per fornire utili all'associazione e ai suoi scopi.

L'*imprenditore colluso* (processualmente qualificato come mafioso), invece, è originariamente un imprenditore operante nella legalità. È colui che ha creato un'impresa legale, finalizzata a ottenere utili legittimi ma, ad un certo punto della sua attività, decide di incrementare i propri introiti venendo a patti con la criminalità organizzata. Questo accordo non esclude che in precedenza la stessa persona, nella gestione dell'impresa, fosse vittima della associazione mafiosa e costretto, ad esempio, a pagare o a servirsi di determinate risorse: umane, di mezzi o di servizi. Con l'accordo si crea un rapporto reciproco in cui l'imprenditore cerca di ottenere maggiori utili dalla collusione con la consorteria mafiosa e l'associazione si serve dell'appoggio dell'imprenditore per assicurarsi maggiori benefici. "I vertici dei clan selezionano una schiera di imprenditori di riferimento ovvero di imprese di cui l'associazione mafiosa diviene lo "sponsor", nel senso che diventano i naturali destinatari di tutte le attività economiche necessarie per procurare utili all'impresa mafiosa"⁶.


Per di più è il mafioso imprenditore ad attorniarsi di imprenditori collusi (o mafiosi) poiché solo tramite questi riesce a penetrare nel settore economico oggetto di interesse.

Grafico 4 – Ruolo nell'associazione degli imprenditori e mafiosi-imprenditori rinviati a giudizio per l'art. 416-bis c.p.



⁶ Così Antonio Guerriero, *Profili penalistici e strumenti di intervento in tema di abusi nelle procedure degli appalti pubblici*, in "Cass. pen.", 1998, 12, 3444 ss.


Grafico 5 – Tipologia di associazione



Sul campione di 105 procedimenti, in 69 casi è stato possibile individuare la tipologia di associazione coinvolta. Nei restanti 36 procedimenti non è stato possibile registrare tale dato, perché, nella maggior parte dei casi, si tratta di procedimenti che sono stati archiviati (quanto meno in relazione all'art. 416-*bis* c.p.).

Collegamento tra più associazioni: nei procedimenti analizzati in cinque casi emerge un collegamento tra più associazioni criminali. Compaiono, infatti, soprattutto in fase di indagini, convergenze di interessi criminali e contatti tra più realtà associative di stampo mafioso. Solo in un caso (proc. pen. n. 53981/2000 R.G.N.R.), tuttavia, questi legami trovano un riscontro processuale con la richiesta di rinvio a giudizio di soggetti appartenenti a diverse associazioni (nel particolare tra 'ndrangheta e un'associazione straniera di matrice albanese).

Grafico 6 - Modalità di intimidazione



Nell'ambito di uno stesso procedimento possono ricorrere contestualmente più modalità di intimidazione.

Grafico 7 - Scopi dell'associazione (dati relativi al numero di procedimenti)




Grafico 8 - Persone sottoposte a indagini ex art. 416-bis c.p.




Tabella 5 – *Iter criminis* indagati ex art. 416-bis c.p.

<i>Esiti</i>	<i>Indagati art. 416-bis c.p.</i>
<i>Indagati per art. 416-bis c.p.</i>	1251
<i>Archiviazione</i>	766
<i>Richiesta di rinvio a giudizio</i>	384
Separazione per rito alternativo (*)	42
Modifica dell'imputazione	1
Non ricostruibile (**)	58
<i>Giudizio immediato</i>	59
- assoluzione	2
- condanna	52
- pendenti	4
- non ricostruibile	1
<i>Udienza preliminare</i>	165
<i>Rinvio a giudizio</i>	143
Sentenza di non luogo a procedere	9
Separazione per rito alternativo	7
Pendenti in udienza preliminare	2
Non ricostruibile	4
<i>Giudizio abbreviato</i>	230
- assoluzione	18
- condanna	207
- non doversi procedere	4
- non ricostruibile	1
<i>Rito ordinario</i>	176
- condanna	71
- assoluzione	28
- non doversi procedere	1
- pendenti	2
- separazione	16
- non ricostruibile	58
<i>Appello</i>	256

<i>Esiti</i>	<i>Indagati art. 416-bis c.p.</i>
- condanna	132
- assoluzione	11
- riforma parziale	104
- aumento della pena	32
- riduzione della pena	72
- sentenza di non doversi procedere	17
- pendente in appello	3
<i>Ricorso in Cassazione</i>	258
- rigetto (conferma della sentenza d'appello)	135
- inammissibilità del ricorso (c.s.)	51
- annullamento con rinvio	32
- annullamento senza rinvio	2
- riduzione della pena (***)	1
- pendente in Cassazione	6
- non ricostruibile	31
<i>Sentenze irrevocabili</i>	218

(*) soggetti per i quali non si dispone di altra informazione oltre alla richiesta di separazione per rito alternativo.

(**) soggetti per i quali vi è solo la notizia di iscrizione nel registro degli indagati.

(***) per effetto dei rinvii al giudice di merito

2.2 Gli esiti relativi agli imputati per associazione a delinquere di tipo mafioso

Gli esiti del processo costituiscono il punto di riferimento essenziale della ricerca utile a vagliare, in prima approssimazione e nella prospettiva scelta, il livello di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto sociale ed economico del Nord Italia.

Nel periodo temporale preso in considerazione dalla ricerca, solo il 30,62% delle persone indagate per l'art. 416-bis c.p. (383 su 1251) è stato giudicato con una

sentenza di primo grado. Peraltro, l'ipotesi accusatoria, che si forma all'esito delle indagini preliminari, trova un'ampia conferma in sentenza: l'85,94% degli imputati per il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. è stato condannato in primo grado.

Vi è un altro dato rilevante. La maggior parte degli imputati per associazione a delinquere di stampo mafioso è stata giudicata in primo grado con rito alternativo (75,26%): il solo rito abbreviato riguarda il 59,90% dei casi.

Ciò non stupisce se si considera, da un lato, il periodo in cui sono iniziate le indagini più importanti e, dall'altro lato, il fatto che le sentenze di primo grado derivano prevalentemente da procedimenti che sono stati più veloci in ragione del rito alternativo.

Si è già rilevato che è possibile seguire il processo in tutti i gradi di giudizio o, comunque, fino all'irrevocabilità della sentenza di condanna o assoluzione.

Come anticipato, le sentenze pronunciate all'esito della celebrazione di un rito alternativo (abbreviato e immediato) costituiscono la maggioranza: il 75,26% delle 383 persone giudicate in primo grado.

Un'altra considerazione merita di essere svolta a proposito dei reati che gravitano attorno all'associazione a delinquere di stampo mafioso.

Ad un primo sguardo spiccano i reati tipicamente collegati alla criminalità organizzata: estorsione, usura, ricettazione, armi e stupefacenti.

Non mancano, tuttavia, contestazioni di reati più propriamente riconducibili alla criminalità economica: riciclaggio, reimpiego, reati societari, fallimentari, corruzione e turbativa degli incanti.

In relazione all'entità della pena inflitta per gli altri reati occorre tenere in considerazione che è difficile tenere distinta la condanna alla pena per l'art. 416-*bis* c.p. da quella per il reato in concorso. Per questa ragione le pene inflitte costituiscono spesso il risultato di diversi reati in concorso.

2.3 Entità delle pene

Tabella 4 - Media delle pene in base al ruolo nell'organizzazione in cui è contestato unicamente l'art. 416-bis c.p.

	<i>Riti alternativi</i>	<i>Rito ordinario</i>	<i>Appello</i>	<i>Cassazione</i>
Promotore, direttore, organizzatore	9 anni e 10 mesi	11 anni	10 anni	10 anni e 7 mesi
Partecipe	6 anni e 1 mese	7 anni e 7 mesi	6 anni e 7 mesi	7 anni
Concorrente esterno	5 anni e 6 mesi	-	7 anni	7 anni

A fini statistici gli ergastoli sono stati calcolati come equivalenti a 30 anni

Tabella 5 - Media delle pene in base al ruolo nell'organizzazione in cui è contestato l'art. 416-bis c.p. in concorso con altri reati

	<i>Riti alternativi</i>	<i>Rito ordinario</i>	<i>Appello</i>	<i>Cassazione</i>
Promotore, direttore, organizzatore	14 anni e 5 mesi	17 anni e 5 mesi	14 anni e 5 mesi	13 anni e 6 mesi
Partecipe	9 anni e 10 mesi	14 anni e 6 mesi	10 anni e 6 mesi	10 anni e 3 mesi
Concorrente esterno	9 anni	5 anni	7 anni e 10 mesi	7 anni e 8 mesi

Tabella 6 - Media delle pene in base al ruolo nell'organizzazione in cui è contestato l'art. 416-bis c.p. in concorso con l'omicidio e reati contro l'incolumità individuale

	<i>Riti alternativi</i>	<i>Rito ordinario</i>	<i>Appello</i>	<i>Cassazione</i>
Promotore, direttore, organizzatore	23 anni e 10 mesi	17 anni e 6 mesi	15 anni e 7 mesi	9 anni e 11 mesi
Partecipe	18 anni e 10 mesi	18 anni e 4 mesi	13 anni e 4 mesi	12 anni e 7 mesi
Concorrente esterno	-	-	-	-

Tabella 7 - Media delle pene in base al ruolo nell'organizzazione in cui è contestato l'art. 416-bis c.p. in concorso con reati tipici della criminalità organizzata, escluso l'omicidio: detenzione e porto d'armi, estorsione, favoreggiamento, delitti di falso, reati contro il patrimonio, reati contro l'economia pubblica, reati in materia di traffico di stupefacenti, ricettazione

	<i>Riti alternativi</i>	<i>Rito ordinario</i>	<i>Appello</i>	<i>Cassazione</i>
Promotore, direttore, organizzatore	12 anni e 7 mesi	17 anni e 2 mesi	14 anni	14 anni e 5 mesi
Partecipe	8 anni e 8 mesi	13 anni e 2 mesi	10 anni	9 anni e 11 mesi
Concorrente esterno	12 anni e 1 mese	-	11 anni e 1 mese	13 anni e 6 mesi

Tabella 8 - Media delle pene in base al ruolo nell'organizzazione in cui è contestato l'art. 416-bis c.p. in concorso con i seguenti reati, esclusi i precedenti: corruzione, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro l'amministrazione della giustizia, reati economici, riciclaggio, reimpiego e trasferimento fraudolento di valori

	<i>Riti alternativi</i>	<i>Rito ordinario</i>	<i>Appello</i>	<i>Cassazione</i>
Promotore, direttore, organizzatore	11 anni e 6 mesi	18 anni e 8 mesi	14 anni	14 anni
Partecipe	7 anni e 8 mesi	7 anni e 7 mesi	7 anni e 4 mesi	7 anni e 8 mesi
Concorrente esterno	7 anni e 5 mesi	5 anni	6 anni e 7 mesi	6 anni e 6 mesi

2.4 Procedimenti con enti sottoposti a indagini ex d. lgs. 231/2001

La ricerca ha rivolto la propria attenzione anche alla componente societaria dei procedimenti penali *ex art. 416-bis c.p.* Come noto, infatti, il processo penale a partire dal 2001 può avere come protagonisti anche gli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali il reato sia stato commesso da parte delle persone fisiche loro rappresentanti. Tra i cosiddetti "reati presupposti" per la responsabilità da reato degli enti istituita con il d. lgs. 231/2001 compare anche l'associazione per delinquere di tipo mafioso, introdotta nel catalogo delle fattispecie dapprima

solamente nella sua versione transnazionale, nel 2006, e poi anche nella sua versione ordinaria, nel 2009.

Se infatti l'art. 10 del d. lgs. 146/2006 aveva aperto la strada al discusso ingresso delle fattispecie associative nel novero di quelle capaci di originare la responsabilità degli enti, limitandolo – per quel che in questa sede interessa – all'ipotesi di cui all'art. 416-*bis* c.p. quando caratterizzata dalla transnazionalità di cui all'art. 3 dello stesso corpo normativo, è solo con la l. 94/2009 che i «*delitti di criminalità organizzata*», inclusa la fattispecie di cui all'art. 416-*bis* c.p., fanno la loro comparsa a tutti gli effetti nel d. lgs. 231/2001, art. 24-*ter*. Da notare che non è soltanto l'associazione per delinquere di tipo mafioso ad essere ricompresa in tale articolo, ma anche «*i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo*», con una formulazione che ricalca quella dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991.

Con questa premessa si può ora guardare ai dati raccolti dai ricercatori nell'esame dei procedimenti campione.

Il numero di procedimenti che ha visto enti collettivi indagati è pari a 3 su un totale di 105 esaminati, il 2,85% circa del totale una percentuale molto limitata dunque. Considerando tuttavia la fascia temporale effettivamente rilevante⁷, la proporzione è di 3 su 62 se si concentra l'attenzione sui procedimenti aperti dopo il 2006: la percentuale passa in questo modo al 4,84 % circa, alzandosi leggermente ma restando comunque contenuta.

Dalla lettura degli atti processuali di questi procedimenti, traspare spesso una certa difficoltà, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di conciliare il fatto punito dall'art. 416-*bis* c.p. con il criterio di imputazione oggettivo che fonda la responsabilità di cui al d. lgs. 231/2001, ossia il collegamento oggettivo con l'ente (art. 5). Lo sforzo interpretativo riflette peraltro le perplessità dottrinali su tale inedito connubio.

Individuati i 3 procedimenti, indicati convenzionalmente con le lettere A (proc. pen. 46229/2008 R.G.N.R.), B (41849/2007 R.G.N.R.) e C (37625/2008 R.G.N.R.), il


⁷ Prendendo in considerazione a questo scopo l'anno di apertura del procedimento, nella necessaria consapevolezza dell'approssimazione del dato, dal momento che l'iscrizione originaria precedente al 2006 potrebbe essere stata aggiornata successivamente.

numero complessivo di enti chiamati a rispondere in sede penale è risultato pari a 16, dei quali 13 concentrati nel procedimento A, 2 nel procedimento B, e 1 nel procedimento C.

Il 94% di questi enti è costituito da società di capitali, mentre il restante 6% è composto da società di persone.

Il tipo societario più frequente è la società a responsabilità limitata (s.r.l.), come rappresentato nel grafico che segue, in coerenza all'ampia diffusione di s.r.l. nel tessuto economico italiano.

Grafico 9 - Enti sottoposti a indagini ex d. lgs. 231/2001: tipi societari



Quanto all'attività svolta (non sempre ricostruibile), si segnala che il 50% delle società indagate è attiva in campo edilizio, e il 17% nel movimento terra.

Le persone fisiche che hanno innescato la responsabilità di tali società sono di rango apicale, nella metà dei casi con un ruolo ricoperto soltanto *di fatto*.

Di particolare interesse l'individuazione del reato presupposto della responsabilità degli enti in discorso. Come evidenzia la tabella di seguito riportata, l'art. 24-ter d. lgs. 231/2001, in riferimento all'associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416-bis, concerne tutte le 16 società indagate. A quelle del procedimento B si aggiunge però la contemporanea contestazione di cui all'art. 25 del medesimo decreto, dedicato alle ipotesi di concussione e corruzione, con la peculiarità che il

reato presupposto delle persone fisiche, la corruzione nello specifico, è a queste (le stesse imputate anche *ex art. 416-bis*) contestato con l'aggravante dell'art. 7 d.l. 152/1991 e che i due illeciti amministrativi ascritti alle società sono stati poi unificati in sede di condanna dal vincolo della continuazione.

Tabella 9 - Enti sottoposti a indagini *ex d. lgs. 231/2001*: reato presupposto

<i>Reato presupposto</i>	<i>Proc. A</i>	<i>Proc. B</i>	<i>Proc. C</i>
Delitti di criminalità organizzata	13	2	1
Concussione e corruzione	0	2	0

Solo nel procedimento A vi è stato il ricorso a misure cautelari, in particolare al sequestro preventivo nei confronti di 11 società di denaro, quote societarie e per 5 di queste 11, anche di beni immobili.

Il medesimo procedimento A si è concluso peraltro con una sentenza di esclusione della responsabilità per tutte le 13 società imputate, motivata in primo luogo dall'impossibilità di collegare la commissione di un comportamento criminoso nell'interesse o a vantaggio delle stesse, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 231/2001, con la mera promozione della *societas sceleris* di cui alla fattispecie *ex art. 416-bis* addebitata alle persone fisiche; in secondo luogo con l'analoga incompatibilità tra il medesimo criterio dell'interesse o vantaggio e il «giudizio di strumentalità degli atti imprenditoriali all'interesse dell'associazione a delinquere» (così la pronuncia) insito nell'aggravante dell'art. 7 d.l. 152/1991, ritenuta sussistente per le persone fisiche condannate per l'associazione mafiosa.

Il procedimento B e il procedimento C hanno visto invece la condanna delle società imputate al pagamento di una sanzione pecuniaria, insieme nel procedimento B alla confisca di beni immobili e di quote societarie.

La condanna della s.r.l. imputata nel procedimento B è stata pronunciata nonostante che nel corso del processo ne fosse stata dichiarato il fallimento: la sentenza dichiarativa di fallimento ha soltanto condotto l'organo giudicante ad evitare ogni sanzione interdittiva e a concentrare la risposta punitiva su quella pecuniaria, sul rilievo che l'attività sociale non sarebbe ripresa. Sulla scorta dell'orientamento di

legittimità è stato infatti escluso che il fallimento possa equipararsi, con tutte le conseguenze che ne derivano, alla morte del reo.

2.5 Reati aggravati dal metodo mafioso o commessi per agevolare l'associazione mafiosa (art. 7 d.l. 152/1991)

Un altro indicatore fondamentale della ricerca, per stabilire la capacità di infiltrazione della criminalità mafiosa nel tessuto sociale ed economico, è rappresentato dalla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, inerente i delitti commessi «avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo».

Le persone sottoposte ad indagini per reati aggravati dall'art. 7 sono 327: il 40,52% del totale delle persone sottoposte ad indagini solo per altri reati. L'aggravante di cui all'art. 7 ha trovato applicazione anche nei confronti di persone sottoposte ad indagini per l'art. 416-*bis* c.p. In altri termini, l'aggravante del metodo mafioso è applicata ai reati commessi da persone appartenenti all'associazione.

L'analisi qui di seguito riportata è stata condotta prendendo come punto di riferimento i reati (e non le persone).

Rispetto alla contestazione dell'aggravante al momento della richiesta di rinvio a giudizio (o della richiesta di giudizio immediato), la stessa è stata riconosciuta nella sentenza di primo grado nel 93,27% dei casi. Si sono analizzate separatamente le tipologie di reati in base alla presenza della contemporanea contestazione anche dell'art. 416-*bis* c.p. (a) e dell'assenza dello stesso (b). La tipologia di reati ai quali è stata più frequentemente applicata l'aggravante del metodo mafioso è costituita da fattispecie che implicano la gestione degli interessi economici dell'associazione: nel 23,05% (a) e 16,67% (b) dei casi si tratta di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e trasferimento fraudolento di valori. Tale risultato è in controtendenza rispetto alla frequenza con la quale detti reati sono stati commessi, specialmente se si confronta questo dato con quello relativo ai reati in materia di sostanze stupefacenti. Mentre questi ultimi sono statisticamente più frequenti, molto meno frequente è

l'applicazione della circostanza di cui all'art. 7: solo il 7,43% (a) e 9,80% (b) dei casi in cui è stata applicata dal giudice di primo grado riguarda reati in materia di stupefacenti.

Sono ancora gli interessi economici a veicolare la commissione dei reati che più frequentemente sono aggravati dall'art. 7. Oltre alle fattispecie contro il patrimonio come estorsione e usura, che appartengono tradizionalmente alla categoria dei reati "satellite" della criminalità mafiosa e che costituiscono rispettivamente il 12,00% (a) / 24,18% (b) e il 7,05% (a) / 5,88% (b) dei casi in cui l'aggravante ha trovato applicazione, i reati economici (abusiva attività finanziaria, bancarotta e reati societari) aggravati dall'art. 7 sono il 6,86% (a) e 3,59% (b) del totale.

Il ricorso al metodo mafioso, oltre a incidere in modo rilevante sulla gestione degli interessi economici della criminalità mafiosa, coinvolge anche l'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione: nel 3,24% (a) e 2,94% (b) dei casi sono i reati di corruzione ad essere aggravati dalla circostanza del metodo e dell'agevolazione mafiosa.

L'analisi suggerisce l'immagine di organizzazioni criminali che gestiscono cospicui interessi economici, spesso in forma imprenditoriale con le modalità descritte dall'aggravante di cui all'art. 7.

Grafico 10 - Fasi di criminalizzazione




Grafico 11 - Tipologia di reati aggravati dall'art. 7 per gli indagati ai quali è contestato anche l'art. 416-bis c.p.





Grafico 12 - Tipologia di reati aggravati dall'art. 7 per gli indagati ai quali non è contestato l'art. 416-bis c.p.



3. Misure di prevenzione

3.1 Confisca e amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche. Cenni all'evoluzione legislativa

La ricerca ha riguardato anche l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali antimafia.

Le misure di prevenzione si applicano a soggetti considerati *pericolosi*, in assenza di condanna e sono distinte in:

- a) personali, quando limitano la libertà di agire del destinatario;
- b) patrimoniali, quando intervengono sul patrimonio o restringono la libertà d'iniziativa economica del proposto.

In coerenza con lo scopo della presente ricerca, l'indagine ha considerato solo le misure patrimoniali e, in particolare, la *confisca* e l'*amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche*.

Poiché la disciplina del sottosistema preventivo è stata più volte modificata, è forse utile ripercorrere, in breve, gli snodi fondamentali dell'evoluzione legislativa. Tali indicazioni sono anche necessarie per comprendere alcune delle scelte metodologiche compiute.

Nonostante le numerose leggi che hanno regolato la materia in esame fin dal diciannovesimo secolo, le misure preventive moderne si ricollegano alla l. n. 1423 del 1956, per effetto della quale la prevenzione è passata, in larga parte, dalla competenza degli organi amministrativi e di polizia a quella degli organi giudiziari.

I destinatari delle misure di prevenzione, in base all'art. 1, l. n. 1423/1956, erano:

- «1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti ai traffici delittuosi;
- 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
- 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo

l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica»⁸.

Nel testo legislativo erano previste le sole misure personali, vale a dire, *l'avviso orale, il foglio di via obbligatorio, la sorveglianza di pubblica sicurezza e il divieto o l'obbligo di dimora.*

Con la legge n. 575 del 1965, il sistema preventivo si è rivolto anche agli «*indiziati di appartenere ad associazione mafiosa*», ai quali sono state applicate, con alcune differenze di natura procedimentale, le misure previste dalla disciplina del 1956.

L'ambito delle persone che possono subire le misure previste dalla l. n. 575 del 1965 è stato successivamente ampliato con la legge n. 152 del 1975 (c.d. legge Reale), che, all'art. 19, ha incluso, tra i destinatari della "prevenzione antimafia", anche le categorie di persone indicate dalla l. n. 1423, art. 1.

Le misure di prevenzione patrimoniali antimafia sono state invece introdotte con la l. n. 646 del 1982 (Legge Rognoni-La Torre) che, modificando la disciplina del 1965 (art. 2-ter), ha previsto strumenti di tipo ablatorio, idonei a incidere anche sul patrimonio degli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, camorristiche o di analogo tipo, comunque denominate.

Si tratta, in particolare,

del sequestro, «dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stato iniziato il procedimento [di prevenzione] risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego»;

della misura definitiva della confisca «dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza».

Dopo la riforma del 1982, sorgeva l'interrogativo se in forza dell'estensione dei destinatari operata dalla legge del 1975, anche le misure patrimoniali potessero essere applicate alle persone pericolose di cui all'art. 1, r.d. n. 1423.

⁸ La formula originaria, più volte modificata, prevedeva in verità altre categorie di persone pericolose, molte discusse, tra cui gli oziosi, i vagabondi e i proclivi a delinquere. La limitazione alle sole tre categorie elencate è avvenuta ad opera della l. n. 327 del 1988.

La questione è stata risolta con l'art. 14 della l. n. 55/1990, che ha limitato l'applicabilità delle misure patrimoniali soltanto ad alcune ipotesi di *pericolosità qualificata* così definita:

- a) indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;
- b) indiziati di appartenere ad associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti;
- c) persone che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi delle attività previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.

Dopo il 1990 e, fino al 2008, la confisca poteva quindi applicarsi ai beni nella disponibilità di persone sopra indicate, qualora si avesse motivo di ritenere che essi, anche alla luce della sproporzione con il reddito dei detentori, fossero il frutto o il reimpiego di attività illecite.

Con il d.l. n. 92/2008, convertito nella legge n. 125/2008, il novero dei destinatari della confisca è stato esteso nuovamente, includendo anche i «*soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale*», e il requisito oggettivo della sproporzione si è trasformato, da mero indizio della provenienza illecita dei beni, a presupposto dotato di autonomia.

Il d.l. n. 92 del 2008 ha previsto la possibilità di applicare *disgiuntamente* misure di prevenzione personali e patrimoniali. I presupposti soggettivi, inerenti la pericolosità personale del proposto, conservano un ruolo di primaria importanza nell'applicazione di sequestro e confisca.

Le misure di prevenzione sono ora disciplinate dal d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (c.d. Codice antimafia), agli art. 4 e ss.

Il decreto ha ampliato i destinatari delle misure, includendovi tutte le forme di pericolosità, qualificata e comune, e ha sancito definitivamente la separazione tra misure personali e patrimoniali.

La ricerca si occupa inoltre della «*sospensione temporanea dei beni connessi ad attività economiche*», introdotta nella l. n. 575/1964 (art. 3 *quater*) con il d.l. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992.

La misura è oggi prevista all'art. 34, d.lgs. n. 159/2011, con una diversa denominazione («*Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche*»), ma con una disciplina analoga a quella previgente.

La disposizione prevede che: «*Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche (...) agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività*».

La misura è applicabile per un tempo limitato (fino a diciotto mesi), a seguito del quale il Tribunale può disporre la *revoca* (con eventuale controllo giudiziario) o la *confisca* dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

3.2 I decreti analizzati

Nell'ambito della ricerca, sono state considerate le misure della confisca e dell'amministrazione dei beni connessi ad attività economiche, attualmente disciplinate dagli artt. 24 e 34, d.lgs. n. 159/2011.

Sono stati analizzati i provvedimenti giudiziari, ricavandone le informazioni più importanti e registrandole sulla scheda elettronica predisposta dal gruppo di ricerca.

Il campione dell'indagine è costituito dai decreti di applicazione della confisca dei beni, emessi nell'ambito di procedimenti iscritti nel registro delle misure di prevenzione, presso il Tribunale di Milano – Sezione misure di prevenzione, *dal 2000 al 2015*.

L'analisi è stata limitata ai soli provvedimenti *definitivi* non impugnabili.

Per l'anno 2015, nel momento in cui è stata effettuata la ricerca, nessun provvedimento risultava definitivo.

Quanto ai decreti di confisca, il campione è stato ristretto ai provvedimenti riguardanti gli «*indiziati di appartenere ad associazioni mafiose*» o persone comunque collegate alle consorterie mafiose.

Tale scelta è dipesa dalla necessità di escludere dall'indagine sulla confisca antimafia i decreti emessi a carico di persone indiziate di aver commesso altri reati, persone alle quali, come abbiamo visto, sono comunque applicabili le misure di prevenzione previste dalla l. n. 575/1965 e, attualmente, dal d.lgs. n. 159/2011.

Il campione finale è costituito da 67 provvedimenti di confisca.

3.3 I proposti

In questa sezione sono considerate le caratteristiche più rilevanti delle persone alle quali è stata applicata la misura della confisca.

Tabella 10 - Numero dei decreti esaminati e dei proposti

Totale decreti	Totale proposti	Totale persone destinatarie del decreto
67	80	76

Un decreto di confisca può avere come destinatari più persone.

Grafico 13 - Genere dei proposti




Grafico 14 - Distribuzione del numero dei proposti per anno di emissione dei decreti





Grafico 15 - Origine dei proposti: luogo di nascita (regioni)



3.4 Indici di pericolosità: presupposti soggettivi della misura

La presente sezione riguarda i presupposti soggettivi di applicazione della confisca.

Tali presupposti coincidono con gli indici di pericolosità delle persone proposte.

Tradizionalmente tali presupposti erano costituiti dall'applicazione della misura personale o dal fatto che questa fosse in corso di esecuzione.

Dopo la previsione della possibilità di applicazione disgiunta delle misure personali e patrimoniali (con d.l. n. 92/2008, convertito nella l. n. 125/2008), i presupposti soggettivi consistono nella riferibilità dei beni alle persone cui potrebbe applicarsi o è stata applicata una misura personale. In definitiva, nonostante la separazione tra misure personali e patrimoniali, la pericolosità del soggetto che detiene il bene conserva un ruolo di primaria importanza nelle motivazioni dei decreti di confisca. L'analisi dei presupposti oggettivi (disponibilità, sproporzione, provenienza o destinazione illecita dei beni) è stata eliminata in questa sede poiché il dato che ne è derivato è, al contempo, di scarso valore e spurio. Da una parte, è stato a volte

difficile (e quindi incerto) distinguere nelle motivazioni dei decreti l'accertamento riguardante la sproporzione e la provenienza o la destinazione illecita dei beni; dall'altra, le variazioni sull'accertamento dei due presupposti sono influenzate dalle modifiche normative.

Tabella 11 – Gli indici di pericolosità


<i>Indici di pericolosità</i>	<i>Proposti</i>	<i>%</i>
Totale proposti	80	100%
- di cui con collegamento con associazione mafiosa	64	83%
- di cui con precedenti di polizia	15	19%
- di cui indagati o imputati in un procedimento penale	56	73%
- di cui condannati in un procedimento penale*	72	94%

Ad ogni proposto può essere ricondotto più di un indice di pericolosità. *La percentuale è calcolata sul totale dei proposti.* Ad esempio: il 19% dei proposti ha precedenti di polizia.

* In questa tabella e nelle successive per “condannato in un procedimento penale”, si intende una persona che è stata condannata almeno nel primo grado di giudizio.

3.8 Numero di proposti indagati o imputati in un procedimento penale per tipo di reato contestato


Grafico 16 - Distribuzione per reato dei proposti indagati o imputati



Ogni proposto può essere indagato o imputato per più reati.

3.9. Numero di propositi condannati in un procedimento penale per tipo di reato

Grafico 17 – Distribuzione per reato dei propositi condannati



Ogni proposto può essere condannato per più reati.

3.10 Indizi di appartenenza ad associazione mafiosa (mero collegamento, sottoposto ad indagini o imputato, condannato)


Tabella 12 – Gli indici di pericolosità: indizi di appartenenza per tipologia

Indici di pericolosità	Proposti
Totale propositi	80
Collegamento con associazione mafiosa	64
Indagato o imputato per l'art. 416 bis c.p.	22
Condannato per l'art. 416 bis c.p.	17

Le percentuali sono calcolate sul numero totali dei propositi


3.11 Indizi di appartenenza ad associazione mafiosa: tipo di associazione

Grafico 18 – Gli indici di pericolosità: indizi di appartenenza per tipo di associazione




3.12 Collegamento con associazione mafiosa: luoghi di radicamento delle famiglie mafiose

Immagine 1 – La distribuzione dei luoghi di radicamento emersi per i proposti con indizi di collegamento con associazione mafiosa




3.13 Indagati o imputati per l'art. 416-bis c.p.: luoghi di radicamento delle famiglie mafiose

Immagine 2 – La distribuzione dei luoghi di radicamento emersi per i proposti indagati o imputati per associazione mafiosa



3.14. Condannati per l'art. 416 bis c.p.: luoghi di radicamento delle famiglie mafiose

Immagine 3 – La distribuzione dei luoghi di radicamento emersi per i proposti condannati per associazione mafiosa



3.15 Beni sottoposti a confisca

Il grafico indica le tipologie di beni confiscati ad ogni proposto. Ad esempio: i beni immobili sono stati confiscati a 61 proposti.

Grafico 19 – Tipologie di beni per numero di proposti




Tabella 13 - Numero di beni confiscati

<i>Tipo di beni</i>	<i>N° confische</i>	<i>%</i>
Immobili	249	47%
Mobili registrati	57	11%
Azioni/quote societarie	52	10%
Aziende	44	8%
Rami d'azienda	4	1%
Conti correnti	119	23%
Totale beni	525	100%

La tabella indica il numero di beni confiscati per differenti tipologie e si riferisce soltanto a beni dei quali, in base alle informazioni ricavabili dai decreti, si può determinare la quantità. Sono, ad esempio, state escluse le sostanze stupefacenti.

3.16 L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche


Tabella 14 - Totale dei decreti e delle imprese proposte

<i>Decreti</i>	<i>Imprese proposte</i>
6	7

Tabella 15 - Distribuzione delle imprese proposte per anno del decreto

<i>Anno decreto</i>	<i>Imprese proposte</i>
2009-2010	2
2010-2011	4
2011-2012	1

Grafico 20 - Misure applicate alle imprese



4. I flussi delle procure

4.1. Nota metodologica

I grafici si riferiscono ai c.d. flussi dei procedimenti penali, in cui è stato contestato l'art. 416 *bis* c.p. e l'art. 7 l. 203/1991, transitati dal 2000 al 2015 nelle diverse Procure Italiane interpellate.

In ragione dello scopo della ricerca e del suo ambito, si è rivolta l'attenzione alle Procure di cinque sedi della Direzione Distrettuale Antimafia - territorialmente competenti - ovvero di Milano, Roma, Napoli, Reggio Calabria e Palermo.

Per quanto riguarda i dati di Palermo è doverosa una precisazione metodologica. Si è ritenuto, infatti, opportuno prevedere delle tabelle grafiche distinte per i due periodi di riferimento 2000/2008 e 2009/2015.


La scelta è stata condizionata dalla diversità degli Uffici che hanno fornito i dati e dalla loro conseguente eterogeneità. Infatti, mentre per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2008 i dati sono stati forniti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, i dati dal 1 gennaio 2009 al 30 dicembre 2015 sono stati elaborati dall'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari di Palermo.

Si segnala inoltre che alcuni dati inviati dalla Procura di Napoli non sono risultati leggibili, in particolare in riferimento alle misure cautelari per il periodo 2011-2015 riguardo alla contestazione *ex art.* 416 *bis* c.p. e riguardo alla durata nella definizione dei procedimenti che presentano l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991.

Occorre infine segnalare che nel periodo preso in esame la metodologia di registrazione statistica di molte Procure è stata modificata dal passaggio al sistema S.I.C.P., che ha progressivamente sostituito il sistema R.E.G.E. Questo avanzamento informatico ha talora causato una fisiologica difformità, seppur lieve, nei dati raccolti con tali diversi sistemi: ad esempio, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma è stato utilizzato il sistema R.E.G.E. sino al 31/07/2015, sostituito poi da S.I.C.P., che utilizza una scheda di registrazione più dettagliata.

Si sottolinea ancora che le definizioni delle voci presentate nei grafici e nelle tabelle successive derivano direttamente dal modello statistico utilizzato dalle Procure per la registrazione dei dati.

Immagine 4 - Le popolazioni dei distretti di corte d'Appello (dati ISTAT)



4.2. Art. 416-bis c.p.

Grafico 21 – Andamenti dei procedimenti




Grafico 22 – Tassi dei procedimenti ogni 100.000 abitanti




Grafico 23 – Dati dei procedimenti della Procura della Repubblica di Milano




Grafico 24 – Dati dei procedimenti della Procura della Repubblica di Roma




Grafico 25 – Dati dei procedimenti della Procura della Repubblica di Milano




Grafico 26 – Dati dei procedimenti della Procura della Repubblica di Reggio Calabria




Grafico 27 – Dati dei procedimenti della Procura della Repubblica di Palermo per il periodo 2000-2008





Grafico 28 – Dati dei procedimenti della Procura della Repubblica di Palermo per il periodo 2009-2015



4.3. Osservazioni: applicazione della pena su richiesta delle parti art. 416 bis c.p.

Nell'analisi dei flussi potrebbe destare qualche perplessità il dato relativo all'applicazione dall'art. 444 c.p.p. alle persone indagate per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Non esiste, in verità, "incompatibilità normativa" tra la norma processuale e quella sostanziale.

Partendo dall'art. 444 c.p.p., è il caso di ricordare che la disciplina previgente alla modifica del 2003 (l. n. 134 del 12 giugno 2003) includeva nell'ambito di applicazione del patteggiamento i reati puniti con reclusione non superiore ai due anni, tenuto conto delle circostanze e della diminuzione di un terzo della pena prevista dal rito. Dopo il 2003, con l'introduzione del c.d. patteggiamento allargato si è elevato da due a cinque anni il limite quantitativo di pena detentiva che - sola o congiunta a pena pecuniaria - può essere oggetto di accordo tra le parti (art. 444, co. 1 c.p.p.). Pur tuttavia, il comma 1 bis, dell'art. 444 c.p.p. esclude il patteggiamento "allargato" in una serie di ipotesi, tra cui l'art. 416 bis c.p., per le quali il limite della pena continua a essere di due anni⁹.

In relazione a tale fattispecie di reato, è opportuno evidenziare che nella disciplina originaria la pena detentiva prevista per la partecipazione all'associazione era da tre a sei anni. La legge n. 251 del 5 dicembre 2005 l'ha modificata da cinque a dieci. La riforma operata con il c.d. pacchetto sicurezza del 2008 (l. n. 125 del 24 luglio 2008) ha ulteriormente innalzato la cornice edittale nel minimo a sette anni e nel massimo a dieci. Infine, con la l. n. 69 del 2015, la pena è stata portata da dieci a quindici anni per i partecipi e da dodici a diciotto anni per «Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione».

⁹ La normativa vigente, anche a seguito delle modifiche intervenute dopo il 2003, prevede che: «Sono esclusi all'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria». È necessario ricordare che esiste un'interpretazione secondo la quale il limite dei due anni riguarderebbe soltanto i delinquenti abituali, professionali, per tendenza o i recidivi, mentre il divieto di applicazione del patteggiamento sarebbe assoluto per le ipotesi delittuose indicate dall'art. 444, co. 1 bis c.p.p.

4.4. Art. 7 D.L. 152/1991

Grafico 29 – Andamenti dei procedimenti




Grafico 30 – Tassi dei procedimenti ogni 100.000 abitanti




Grafico 31 – Dati dei procedimenti della Procura della Repubblica di Milano




Grafico 32 – Dati dei procedimenti della Procura della Repubblica di Roma




Grafico 33 – Dati dei procedimenti della Procura della Repubblica di Napoli




Grafico 34 – Dati dei procedimenti della Procura della Repubblica di Reggio Calabria

